



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Ufficiale Rogante

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA AGGIUDICATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AI REPARTI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA DISLOCATI NELLA GIURISDIZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA. CIG:706735128B.

L’anno 2017 il giorno 25 del mese di ottobre presso la sede del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza sita in Torino, Corso IV Novembre n. 40 viene ricevuto, in firma digitale, il presente atto dal sottoscritto Ten. Giuseppe Marco La Mela in qualità di Ufficiale Rogante, designato con decreto n. 13 in data 15 settembre 2017 a ricevere gli atti in forma Pubblico Amministrativa nell’interesse dell’Amministrazione della Guardia di Finanza. Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’articolo 32, comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

le parti del contratto sono:

- ↪ il **Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza C.F. 80088310018**, di seguito, per brevità denominato Amministrazione, avente sede in Torino Corso IV Novembre nr. 40 - 10136, rappresentato dal Magg. Luciano Cotroneo, nella sua qualità di Capo Ufficio Amministrazione;
- ↪ la Società **“Carrozeria e Officina Arezzoli Loris S.r.l.”** con sede in Alessandria, Via Vinzaglio, 52/54 – 15121- P. IVA 02505210068 di seguito, per brevità denominata Impresa e/o Esecutore, rappresentata legalmente, per la stipula del presente atto, dal Signor Arezzoli Loris Gianfranco nato a Conselve (PD) il 07/06/1950 e residente in Valenza Via Martiri di Cefalonia n. 21 - 15048 (AL) C.F. RZZ LSG 50H07 C964 O nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa.

PREMESSO CHE

- ↪ l’Amministrazione, ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.16 nr. 50 (di seguito per brevità Codice), suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento in gestione a terzi del servizio di manutenzione e riparazione meccanica, dei veicoli di produzione nazionale e non, in dotazione ai Reparti dipendenti dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza di Torino, periodo 2017- 2018 nr. gara attribuito dall’A.NA.C. 6736187;
- ↪ l’Impresa **“CARROZZERIA E OFFICINA AREZZOLI LORIS S.r.l.”** con sede in Alessandria, Via Vinzaglio, 52/54 – cap 15121 - P. IVA 02505210068 è risultata aggiudicataria del lotto nr. 2 riguardante la riparazione meccanica dei veicoli di produzione nazionale e non, non coperti da garanzia, aventi massa complessiva a

pieno carico non superiore a 3,5 t., in dotazione ai Comandi/Reparti del Corpo della Guardia di Finanza dislocati nella giurisdizione del Comando Provinciale di Alessandria per un importo complessivo di euro 20.000,00 i.v.a. esclusa **CIG:706735128B**.

- ↪ al fine di rendere efficace l'aggiudicazione, l'Impresa è stata sottoposta, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 32, del Codice;
- ↪ con determina n. 11 del 11/08/2017, del Comandante dell'Ente, l'aggiudicazione, per il Lotto n. 2, è stata dichiarata efficace in favore dell'Impresa "**CARROZZERIA E OFFICINA AREZZOLI LORIS S.r.l.**" con sede in Alessandria, Via Vinzaglio, 52/54;
- ↪ è decorso il termine di trentacinque giorni, per la stipula del presente contratto, dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice;
- ↪ l'Impresa conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compreso gli atti di cui al successivo articolo 1 – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti di gara e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta economica ed il Capitolato Tecnico prestazionale.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalla legge e dal suo Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato giusti R.D. del 18.11.1923 nr. 2440 e R.D. 23.05.1924 nr. 827;
- b) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- c) dal Codice civile;
- d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento) se ed in quanto ancora applicabili secondo le disposizioni del Codice e in particolare il suo articolo 216;
- e) dalle linee guida dell'A.N.AC. concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;
- f) dal Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza D.M. MinFin. 24 10.2014, n. 181;
- g) dal "Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza" decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292.

che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non tutte materialmente allegate al presente contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato tecnico prestazionale, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla Stazione appaltante.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il "Servizio di riparazione meccanica dei veicoli di produzione nazionale e non, non coperti da garanzia, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., in dotazione ai Comandi/Reparti del Corpo della Guardia di Finanza dislocati nella giurisdizione del Comando Provinciale di Alessandria.

Per la descrizione dettagliata delle lavorazioni da effettuare si rimanda a quanto prescritto nel **Capitolato Tecnico prestazionale (di seguito in breve anche C.T.)** che ancorché non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il parco macchine dell'Amministrazione è attualmente composto da n. 33 veicoli. L'Amministrazione provvederà con separata trattazione a comunicare l'elenco aggiornato.

Al riguardo si rappresenta che il numero dei veicoli è indicativo poiché nel corso del contratto potrà essere ampliato o ridotto in relazione alle esigenze dell'Amministrazione ed allo stato d'uso dei veicoli.

ART. 3 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico prestazionale veicoli e saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La tipologia di intervento e i tempi di effettuazione delle prestazioni richieste sono indicati al paragrafo 7 del **Capitolato Tecnico Prestazionale**.

L'Impresa s'impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione un numero massimo di **40 (quaranta)** ore lavorative mensili e di custodire, al coperto o in alternativa al coperto nei propri locali recintati, a proprio rischio e pericolo, n. **4 (quattro)** veicoli dell'Amministrazione in attesa di ritiro. L'Impresa s'impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le riparazioni per tutti i tipi di veicoli che le verranno commissionate dall'Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza, in dipendenza del presente contratto.

Per l'esecuzione del servizio, l'Impresa dovrà impiegare idoneo personale, la cui qualifica professionale e categoria dovranno essere in armonia con quelle previste per lo specifico settore dalla vigente normativa in materia di lavoro. Il numero degli addetti dovrà essere tale da eseguire adeguatamente le operazioni. Per qualsivoglia violazione rilevata in costanza di contratto, saranno applicabili le penalità previste al paragrafo 17 del Capitolato Tecnico prestazionale.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto verranno effettuate ad Alessandria in Via Vinzaglio 52/54.

Atteso che le prestazioni oggetto del presente appalto non saranno rese presso immobili di proprietà dell'Amministrazione, non si rende necessaria la redazione del D.U.V.R.I. in base alla determinazione AVCP n. 3/2008 in data 5/3/2008.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO.

La durata del servizio è fino al **31 dicembre 2018**, decorrente dalla data di affidamento dello stesso.

La Stazione Appaltante, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di

disporre la proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, nessuna esclusa, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 5 VINCOLO CONTRATTUALE.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo l'approvazione da parte del Comandante dell'Ente. Solo da quel momento, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, il contratto avrà forza di legge tra le parti.

ART. 6 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale complessivo stimato e presunto per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2 viene determinato, a titolo indicativo e quale importo massimo per l'intera durata, in **€ 20.000,00, oltre IVA al 22%, pari ad € 4.400,00 per un totale presunto di € 24.400,00.**

Tale valore massimo presunto costituisce il limite massimo di spesa e non è vincolante per l'Amministrazione. Talché qualora alla scadenza del periodo contrattuale non venga raggiunto il sopra indicato valore massimo presunto dell'appalto, l'Impresa nulla potrà pretendere dall'Amministrazione oltre al pagamento delle prestazioni di servizi ritualmente ordinate ed effettivamente eseguite.

La frequenza con la quale verranno effettuati i lavori sarà dettata dalle esigenze dell'Amministrazione che all'occorrenza provvederà a contattare l'Impresa.

Il servizio avrà, quindi, carattere saltuario e mai continuativo. Il corrispettivo effettivo verrà determinato e liquidato in base alle prestazioni effettivamente eseguite, in dipendenza delle reali esigenze dell'Amministrazione, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione applica il sistema di Split Payment. Si precisa che l'art. 1, co. 629, lett. b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità), ha inserito nel d.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17/ter, il quale prevede che, per la fornitura di beni e servizi effettuate nei confronti dello Stato, l'IVA sarà versata direttamente a cura di questa Amministrazione in favore dell'Erario, pertanto all'Impresa sarà corrisposto solo l'imponibile.

ART. 7 MODIFICHE E VARIANTI DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo del contratto, stimato e presunto, la Stazione appaltante può imporre all'Impresa l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora l'importo delle variazioni ecceda il quinto del valore del contratto, si procederà alla stipula di atto aggiuntivo senza sospensione del presente atto principale. Le varianti non avranno effetto senza la preventiva autorizzazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto (art. 119 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827).

ART. 8 PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI.

In base all'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara il costo della manodopera è stabilito in **€ 31,23/ora**, I.V.A. compresa, avendo la stessa offerto lo sconto del **20%** sul prezzo dell'ora lavorativa di € 32,00 iva esclusa posto a base di gara.

Il materiale e gli accessori di ricambio da utilizzare nelle riparazioni saranno forniti ed installati, a cura e spese dell'Impresa, al prezzo di listino ufficiale delle case costruttrici nazionali dei veicoli oggetto di riparazione scontato delle seguenti misure offerte in sede di gara:

- **20,00%** per i lubrificanti e i ricambi originali delle case costruttrici nazionali;
- **20,00%** per i lubrificanti e i ricambi originali delle case costruttrici estere;
- **15,00%** per i ricambi ricondizionati/rigenerati delle case costruttrici nazionali;
- **15,00%** per i ricambi ricondizionati/rigenerati delle case costruttrici estere.

L'Impresa, inoltre, applicherà:

- **lo sconto del 40,00%** sul prezzo di listino ufficiale delle case costruttrici per la fornitura di accumulatori (batterie) originali;
- **€ 39,04** iva inclusa per ogni effettuazione del servizio di controllo di affidabilità su veicoli/automezzi;
- **lo sconto del 20,00%** sul tariffario ACI alla data del recupero in caso di soccorso stradale e intervento fuori sede (servizio recupero veicoli in avaria).

Si avverte che la fornitura di Olio lubrificante è a carico dell'Amministrazione Militare. Tuttavia l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere anche la fornitura di Oli lubrificanti.

I prezzi s'intendono accettati dall'Impresa a suo rischio e resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatte salve le norme vigenti in materia di revisione prezzi, se e in quanto applicabili laddove ne ricorrano i presupposti.

L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso per qualsiasi errore nell'interpretazione dei patti contrattuali o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi in costanza di contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

L'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione, entro e non oltre n. 10 giorni decorrenti dalla stipula del presente contratto, copia dei listini ufficiali, parti di ricambio originali nazionali ed esteri, dei listini dei pezzi di ricambio nazionali "*di concorrenza*", che intende fornire in esecuzione del contratto.

ART. 9 SUBAPPALTO.

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, non si avvale del subappalto.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Il pagamento delle singole prestazioni avverrà, da parte dell'Amministrazione, dietro presentazione di fattura in regola agli effetti fiscali, previo favorevole collaudo, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, con spese di inoltro del bonifico a carico dell'Impresa, a trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio - SDI.

Il pagamento delle suddette prestazioni è subordinato alla verifica, con esito positivo, della regolarità della posizione contributiva dell'impresa, attraverso la richiesta in via telematica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), effettuata dall'Amministrazione allo Sportello Unico Previdenziale, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 ottobre 2007.

La fattura elettronica dovrà essere intestata al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti Corso IV Novembre n. 40 - 10136 Torino – Codice Fiscale 80088310018 e riportare i dati seguenti:

Denominazione Ufficiale	Sigla	Cod. Fiscale	Cod. IPA	PEC
Reparto T.L.A. Piemonte	TO	80088310018	Y2JL2S	TO0520000p@pec.gdf.it

La fattura dovrà, inoltre, riportare il numero di Repertorio e l'indicazione della data del contratto; il codice C.I.G.; i dati identificativi del veicolo (tipo e targa); il tipo ed il numero di interventi effettuati; il codice identificativo dei ricambi; le ore lavorative; gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (codice IBAN) e l'annotazione "**scissione dei pagamenti**".

Per i pagamenti d'importo superiore ad euro 10.000,00, la Stazione Appaltante procederà alle verifiche previste dal D.M. nr. 40/2008.

Ai fini della dimostrazione dell'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) apporrà la propria firma sulle fatture presentate dall'Esecutore.

Le fatture emesse in difformità dalle prescrizioni di cui al presente articolo saranno automaticamente rifiutate da questa Amministrazione mediante Sistema di Interscambio.

L'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza dell'Amministrazione con mezzi idonei.

ARTICOLO 11 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Impresa è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Impresa non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C.).

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO.

Fatte salve le vicende soggettive dell'Esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa.

L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti.

Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il Codice Identificativo di Gara **C.I.G. 706735128B lotto 2** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'impresa, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati all'Impresa medesima, riportando il Codice Identificativo di Gara **C.I.G. 706735128B lotto 2**.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, del Codice.

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Impresa ha depositato cauzione definitiva resa ai sensi dell'art. 103, del Codice, in favore dell'Amministrazione giusta polizza fidejussoria n. 402857265 di importo pari ad € 4.000,00 con validità dal 02.10.2017 e scadenza al 30/06/2019, rilasciata in data 28.09.2017 dalla AXA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Alessandria codice nr. 102 munita della sottoscrizione autenticata dal Dott. Conforti Carlo Notaio in Alessandria, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona. La cauzione a garanzia dell'esecuzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

ART. 14 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI.

L'Impresa, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Esecutore quanto della Stazione appaltante e/o di terzi.

Inoltre, l'Impresa si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

In relazione ai rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto l'Impresa ha stipulato e consegnato all'Amministrazione copie fotostatiche delle seguenti polizze assicurative, riguardanti la:

- Responsabilità Civile, Incendio ed altri beni assicurati denominata Protezione Artigiano e Piccola Industria giusta polizza assicurativa nr. 60742 ramo X con

- validità fino al 13.12.2017 (giusta quietanza di pagamento emessa dalla AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Alessandria cod. 102 ivi ubicata in via Mazzini, 23;
- Targa Prova Autoveicoli n. X086004 giusta polizza assicurativa nr. 237314592 con validità fino al 12/12/2017 giusta quietanza di pagamento emessa in data 25.08.2017 dalla AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Corso Marconi, 10 Torino.

Copia delle predette polizze, vengono custodite agli atti dell'Amministrazione.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 15 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai C.C.N.L. di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

ART. 16 SOSPENSIONE DEI SERVIZI.

L'Impresa non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 17 RECESSO.

Ai sensi dell'art. 109, del Codice fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (*nuove disposizioni in materia di*

documentazione antimafia), l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi.

ART. 18 RECESSO PER GIUSTA CAUSA.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore con PEC.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80, del Codice.

Nell'ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

ART. 19 RECESSO AI SENSI EX ART. 9, C. 3, DEL D.L. 66/2014 CONVERTITO CON L. 89/2014.

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 e del DPCM attuativo del 24 dicembre 2015, contenente condizioni economiche più vantaggiose per il Servizio oggetto di affidamento, la Stazione appaltante (Amministrazione), in caso di mancato adeguamento da parte dell'Esecutore delle condizioni economiche offerte ai parametri Consip, recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite.

ART. 20 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

Si rammenta che l'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge anticorruzione, ha disposto che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto codesta Impresa non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni in quanto in presenza di tali circostanze il contratto e gli incarichi conferiti sono nulli.

Inoltre è fatto divieto a codesta Impresa, che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con questa Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 21 RISOLUZIONE.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107, del Codice e all'articolo 11 del Disciplinare di gara, la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia di cui all'art. 108, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Esecutore. In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC nei seguenti casi:

- qualora l'Esecutore, nel corso dello stesso anno incorra in almeno 2 (due) diffide per negligenze e/o inadempienze; per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- di fallimento dell'Impresa (scioglimento ope legis del presente contratto di appalto).

ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Il Comandante del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza ha nominato:

- **Responsabile unico del procedimento** è il Magg. Luciano Cotroneo del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza giusto Atto Dispositivo nr. 883 in data 23/10/2017;
- **Il Direttore Esecuzione Contrattuale (D.E.C.)** è il Brig. Aprigliano Giuseppe che, in caso di assenza o impedimento, verrà sostituito dall' App.sc. D'Andria Michele.

L'Impresa indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Esecutore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

ART. 23 FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il **foro di Torino**.

ART. 24 DOMICILIO ELETTO.

Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto le parti eleggono domicilio legale:

- **l'Impresa** Alessandria alla Via Vinzaglio, 52/54 – 15122 - p.e.c.: arezzoli@legalmail.it tel. 0131/227094 ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.
- **l'Amministrazione** presso la propria sede ubicata in Torino corso IV Novembre n. 40 c,a,p. 10136 - tel. 011.33.05.1 - fax 011.33.05.565 indirizzo di posta elettronica certificata p.e.c.: to0520000p@pec.gdf.it ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione s'intendono a carico dell'Impresa stessa tutte le conseguenze che possano derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.

ART. 25 FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del Codice e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

ART. 26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Amministrazione tratterà i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, opportunamente trattati, tramite i siti informatici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ART. 27 CONCLUSIONI.

Il presente contratto, composto da n. 12 (dodici) fogli, singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata viene letto, confermato, accettato nella sua integrità dalle parti contraenti che lo dichiarano conforme alle loro volontà, e firmato digitalmente dalle parti nel seguente ordine:

1. *Rappresentante del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza di Torino*
2. *Rappresentante dell'impresa*
3. *Ufficiale Rogante*

PER L'AMMINISTRAZIONE - IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

COTRONEO LUCIANO

C.F.: CTR LCN 58T13 F158 D

Certificatore: Namirial CA firma qualificata

Firma digitale numero identificativo :RECL2017010528686282

Valida fino al :21.10.2022

PER L'IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE

AREZZOLI LORIS GIANFRANCO

C.F. RZZ LSG 50H07 C964 O

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Firma digitale numero identificativo: . 16584189

Validità firma digitale fino al 14/03/2020

L'UFFICIALE ROGANTE

LA MELA GIUSEPPE MARCO

C.F.: LML GPP 72A31 C351 D

Certificatore: Namirial CA firma qualificata

Firma digitale numero identificativo: RELG2017010542281777

Valida fino al: 15.07.2022.

Firmato l'originale